

Associazione Amici delle Montagna di Camaiore
Via badia,41 Comune Camaiore
Codice Fiscale/Partita IVA 00871180469

Verbale di Assemblea del 5 maggio 2021

In data 5 maggio 2021 alle ore 20,00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in via Badia, 40, l'Assemblea dell'Associazione Amici della Montagna di Camaiore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Giulio Bonuccelli*, che, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto su n.90 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione**, anche in assenza delle maggioranze appositamente previste, essendo rivolta a deliberare sulla modifica dello statuto per adeguarlo al C.T.S., e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Claudio Castellani

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2021, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo settore, dato che si conforma alle attività svolte dall'associazione rivolte per lo più nei confronti dei soci.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,30

Il Presidente
Giulio Bonuccelli


Il segretario verbalizzante
Claudio Castellani

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 17 MAG 2021
Al n. 1088 cart. 3



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Giulio Alessandro
Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Caporaso



AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE APS"

da ora in avanti indicata con il termine "associazione", con sede legale nel Comune di Camaiore, via Badia, 40 e con durata illimitata. Per tutta la durata della vita dell'associazione, la sede non può essere spostata al di fuori del comune di Camaiore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione, per il migliore perseguimento e realizzazione delle finalità e delle attività di cui sopra, si propone di:

- organizzare escursioni e gite sociali,
- organizzare escursioni e manifestazioni alla baita "Paoli-Barsi",
- pubblicizzare e curare gli itinerari escursionistici dell'entroterra,
- organizzare escursioni, incontri e dibattiti,
- collaborare, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e stipula di convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui al co. 2, art 1 del D. Lgs. 165/2001 per l'organizzazione di escursioni, incontri, manifestazioni e convegni,
- partecipare con altre associazioni per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo dell'escursionismo,
- denunciare agli enti competenti di abusi e danni arrecati al territorio,
- pubblicare notiziari, cartine ed opuscoli, di carattere informativo e sociale,
- collaborare con altre associazioni similari e altri Enti privati con o senza scopo di lucro, stipulando patti, accordi, intese, convenzioni



Robbi Lembo
Edoardo
Salle
Lucca

Supan
St. P. C. C. C.

Gemignani Anna
Real. Delta 1

- stipulare contratti di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, cioè 7 (sette).

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di permettere l'uso dei propri dati personali nel rispetto delle norme sulla privacy.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 15 (quindici) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si distinguono in 4 (quattro) categorie: a) ordinari; b) onorari; c) sostenitori; d) giovani.

Gli associati *ordinari* sono quelli che pagano la quota associativa annuale.

Gli associati *onorari* sono coloro a cui viene attribuita la nomina per particolari meriti.

Gli associati *sostenitori* sono quelli che aiutano l'associazione con mezzi finanziari o con altre elargizioni, oltre al pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati *giovani* sono quelli che non hanno ancora compiuto diciotto anni, per questi ultimi la tessera verrà rilasciata gratuitamente, dietro richiesta dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Per poter essere eleggibili alle cariche sociali, bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età e di essere iscritto da almeno 24 (ventiquattro) mesi e di essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali.



Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including names like 'Eolo', 'Salle', and 'Pinerolo'.

Handwritten signatures and notes in the center, including 'Gemignani Anna' and 'Eolo'.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the far right side of the page.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- utilizzare la baita "Paoli-Barsi" per soggiorni brevi, previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione e dietro versamento di una quota a titolo di rimborso spese.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale tra l'1/10 e il 31/03 dell'anno successivo: detta quota può essere pagata anche successivamente ma comunque entro il 30/09 affinché abbia valore per l'anno in corso. Il pagamento della quota è comunque necessario per poter partecipare alle attività associative.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea oppure se vengono superati i parametri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.



Robb. E. A. P. Rossi Jemol
Dalle Leche G. M. h.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Gemignani Anna
3
[Handwritten signature]

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati a norma del precedente art. 5;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le operazioni di straordinaria amministrazione riguardanti gli aspetti finanziari, mobiliari e immobiliari, la delibera sarà approvata, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due/terzi) degli associati partecipanti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Non ha diritto al voto colui che provvederà ad iscriversi alla associazione in qualità di associato dopo l'invio della lettera di convocazione dell'Assemblea.

E' facoltà dell'Organo di amministrazione invitare persone ritenute utili al conseguimento degli scopi associativi, anche se non sono associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Competenze

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Composizione e durata in carica

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 12 (dodici), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.).

Può candidarsi ogni associato maggiore di 18 (diciotto) anni purché in regola con il pagamento delle quote associative nel biennio antecedente la candidatura.

Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Tale avviso tramite canali telematici (WhatsApp, sms, mail).
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, conservato nella sede dell'associazione. Un regolamento interno, stilato dallo stesso Organo nelle prime riunioni, conterrà tutte le norme da seguire per il regolare adempimento delle sue funzioni.
8. Ogni consigliere ha diritto di recedere dall'incarico. La manifestazione di tale volontà potrà essere comunicata per raccomandata in sede di riunioni dell'Organo di amministrazione o dell'Assemblea, tale volontà potrà essere comunicata anche tramite PEC. Il consigliere dimissionario sarà sostituito dal primo



Asli Leonardo
Sala de
Salle Lucche quina

Gemignani Anna
15
Real. RLB

dei candidati non eletti nelle ultime votazioni. In caso di sua rinuncia verrà ridotto il numero di consiglieri. Se il numero dei componenti sarà inferiore a cinque, l'Organo di amministrazione dovrà rassegnare le dimissioni e si dovrà procedere a nuove elezioni.

L'Organo di amministrazione è organizzato in 4 (quattro) gruppi operativi: a) Ambiente; b) Baita; c) Escursionismo; d) Segreteria (Gestione Amministrativa e Immagine). Il numero dei componenti per ogni settore, verrà stabilito dall'Assemblea, insieme al numero dei consiglieri da eleggere. Ogni candidato consigliere, all'atto delle candidature, dovrà indicare il settore principale al quale intende appartenere ed un settore alternativo. Ad ogni settore verranno assegnati i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti nel loro settore principale. Si procederà poi al ballottaggio qualora non sia possibile attribuire altrimenti l'appartenenza ai singoli settori. Ogni settore eleggerà al suo interno un capogruppo. Il Presidente dell'associazione non potrà essere nominato capogruppo. Il capogruppo del settore Segreteria (Gestione Immagine) sarà obbligatoriamente il Segretario dell'associazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato alla prima riunione dell'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è rieleggibile.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, deve ottenere però l'autorizzazione dell'Assemblea convocata appositamente.

Il Presidente presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea. Ha il compito di coordinare gli interventi e di far rispettare l'ordine del giorno e i regolamenti interni. Ha diritto di voto pari agli altri consiglieri.

La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche in enti pubblici. In caso di dimissioni del Presidente si darà luogo a nuove elezioni, con le stesse modalità. Il Presidente rimane responsabile per gli atti da lui compiuti fino alla data delle dimissioni.

ART. 10 (Vice Presidente)

Il *Vice Presidente* viene nominato nella stessa riunione nella quale viene nominato il Presidente e con le stesse modalità. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento verrà sostituito dal Consigliere più anziano in ordine di tesseramento. In caso di dimissioni verrà nominato dall'organo amministrativo, un nuovo vice-presidente.

ART. 11 (Segretario)

È il capogruppo del settore Segreteria (Gestione e Immagine) e si occupa dell'amministrazione dell'associazione. È responsabile della tenuta dei libri contabili, del registro di cassa e ha le funzioni di



Paolo Edler
Dalle Sedi

Fuori Sede
Gemignani Aug

MM Paolo Delio

6

Paolo Jandich

tesoriere. Viene nominato nella stessa riunione dell'Organo di amministrazione nella quale vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente, con le medesime modalità.

Deve tenere costantemente aggiornate le scritture contabili con l'obbligo di esibirle, ogni volta ne venga fatta richiesta dai consiglieri e dall'Organo di controllo. Deve curare i rapporti esterni dell'associazione. Deve predisporre, oltre al registro generale delle entrate e delle uscite, singoli prospetti relativi a movimenti finanziari di ogni singola attività intrapresa. Dovrà anche tenere aggiornato il libro degli associati ed assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti. A rilasciare quindi la ricevuta per ogni pagamento ricevuto per la quota associativa e il bollino da applicare sulla tessera associativa. Ogni registro e libro dovrà essere tenuto secondo le norme di legge vigenti.

Deve inoltre redigere, alla fine di ogni anno, il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e la relativa relazione esplicativa. Il bilancio o il rendiconto così predisposto, deve essere approvato dall'Organo di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dall'Organo di controllo. Successivamente dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Anche il Segretario potrà dare le dimissioni, in tal caso sarà sostituito dall'Organo di amministrazione mediante elezione tra i consiglieri rimasti in carica. Il segretario dimissionario dovrà aggiornare tutti i registri e i libri alla data delle dimissioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per scelta dell'Assemblea o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 13 (Presidente onorario)

E' una carica onorifica, che può essere attribuita su proposta dell'Organo di amministrazione, ad un consigliere che si sia distinto per meritevoli comportamenti a favore dell'associazione. Il Presidente onorario rimane in carica fino a revoca dell'Assemblea o dimissioni. Ha diritto a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione, non ha la firma per gli atti sociali e non rappresenta l'associazione nei rapporti esterni. Può essere delegato dal Presidente a presiedere l'Assemblea.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Scrittura
Scrittura
Scrittura

Scrittura
Scrittura
Scrittura

Scrittura
Scrittura

Scrittura

Scrittura

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale ex art. 5 del Codice del Terzo settore, proventi da attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi ex art 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unicc nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Gemignani

Amng

St. J. ...

...

Roberto Leandri

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza all'Organo di amministrazione.

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti. Si potrà però avvalere di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori autonomi o di altra natura impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Guerra

Am

St. Lucia

Gemignani Anna

Poli Edoardo

Deel. Aldo

Mina Lucio

Salle Luca

Rossi Leonardo